



Intervento di

Roberto TIBERI

Avvocato del Foro di Ancona

Aspetti legali e gestione dei contenziosi: valutazioni a supporto della Pubblica Amministrazione

1) Le competenze.

La normativa fondamentale è costituita dalle seguenti leggi:

- L. 22.02.2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
- D.P.C.M. 08.07.2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz);
- D. Lgs. 01.08.2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Secondo l'attuale disciplina in materia di autorizzazione di impianti per telefonia mobile, le funzioni e le competenze risultanti dal combinato disposto delle norme contenute nella legge n. 36/2001 e nel D.Lgs. n. 259/2003 sono le seguenti:

- sono attribuite allo Stato le funzioni legislative ed amministrative relative alle determinazioni dei limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche;
- sono di competenza delle Regioni le funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti di telefonia mobile ed alla regolamentazione delle modalità procedurali per il rilascio delle autorizzazioni;
- ai Comuni è riservata una potestà sussidiaria potendo essi adottare regolamenti finalizzati esclusivamente ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nonché a minimizzare, sempre in conformità ed in attuazione alle direttive ed ai criteri introdotti dallo Stato e dalle Regioni, l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.



2) Il potere dei comuni in materia di localizzazione di impianti per telefonia mobile

Il Comune può regolamentare l'installazione di impianti per telefonia mobile sul proprio territorio adeguando all'uso gli strumenti urbanistici.

In particolare:

a) il comune può procedere all'approvazione di una variante specifica al vigente P.R.G. che individui i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile o aree più estese all'interno delle quali gli operatori possono scegliere il sito più idoneo dove installare i propri impianti.

Di contrario avviso è parte della giurisprudenza che al riguardo ha stabilito: "La particolare celerità del procedimento autorizzatorio imposta dal D.Lgs. n. 259/2003 osta a che le eventuali modifiche del piano delle antenne debba seguire la lunga trafila prevista per le varianti, anche semplicemente normative, del PRG";

b) la variante specifica al P.R.G. deve essere esaurientemente motivata e preceduta da adeguata istruttoria implicante necessariamente accertamenti tecnico - scientifici e/o valutazione dei dati acquisiti;

c) l'individuazione dei siti deve avvenire nel rispetto del principio di partecipazione e di cooperazione tra amministrazione e gestori degli impianti, così da evitare una contrapposizione degli interessi connessi alla localizzazione degli impianti (quello volto a pianificare il territorio e quello volto a garantire il servizio di telefonia mobile) e la prevalenza assoluta dell'uno o dell'altro interesse;

d) il comune può incoraggiare, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 259/2003, la coubicazione o la condivisione delle infrastrutture per impianti di telefonia mobile (c.d. co-siting) al fine di ridurre il numero degli impianti presenti sul proprio territorio, ferma restando l'esigenza di minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle installazioni oltreché minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

e) gli impianti esistenti regolarmente autorizzati possono essere delocalizzati soltanto previo accordo con i gestori;

f) è illegittima la sospensione della procedura di esame dell'istanza di autorizzazione delle stazioni radio base su un'infrastruttura per comunicazioni in attesa di un futuro piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

3) Principali problematiche relative al procedimento amministrativo ex art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

a) Mancata pubblicazione dell'istanza prevista dall'art. 87, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

b) Mancata comunicazione del c.d. preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990.



- c) Richiesta tardiva di integrazione della documentazione prodotta con l'istanza di autorizzazione e silenzio assenso ex art. 87, comma 5, del D.Lgs. n. 259/2003.
- d) Le ordinanze sindacali e il principio di precauzione.
- e) L'indisponibilità del diritto di uso delle frequenze da parte del gestore di telefonia mobile.

ROBERTO TIBERI
Avvocato del Foro di Ancona